

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TRESINARO SECCHIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "EMA EMILIA AMBULANZE", PER UN SERVIZIO DI TRASPORTO RIVOLTO A PERSONE FRAGILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASALGRANDE, PERIODO DAL 10/02/2026 AL 31/12/2026

REP. N.335

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Unione Tresinaro Secchia, che in seguito sarà chiamata Unione, C.F./P.IVA 02337870352, rappresentata dal Dirigente del IV Settore - Servizio Sociale Unificato LUCA BENECHCHI, nato a Parma (PR) il 10/02/1962, domiciliato per la carica a Scandiano (RE), via Reverberi n.1

E

L'Associazione di Volontariato "PUBBLICA ASSISTENZA EMA EMILIA AMBULANZE ODV", che in seguito sarà chiamata Associazione, C.F.: 91093770351, con sede legale in Casalgrande, Via Santa Rizza n. 19, iscritta nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato in data 26/10/2000, con atto dirigenziale prot. n. 54611/12974, rappresentata dal Signor GIUSEPPE MACALUSO, nato a Sassuolo (MO) il 25/06/1970, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione stessa,

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 *"Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106"*;
- la legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, sulle organizzazioni di volontariato, per le norme rimaste in vigore;
- la legge quadro 7 dicembre 2000 n. 383 *"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"* per le norme rimaste in vigore;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"* relativo, tra l'altro, al principio di sussidiarietà;
- la legge della Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002 n. 34 e s.m.i. sulle associazioni di promozione sociale;
- la legge della Regione Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n.12 e s.m.i. sul volontariato;
- la legge della Regione Emilia Romagna 30/06/2014 n. 8 e s.m.i. in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale;

PREMESSO

- che la presente convenzione è stata approvata con deliberazione n. 5 del 10/02/2026 esecutiva a norma di legge;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Attività oggetto del rapporto convenzionale

L'Unione, volendo garantire l'assistenza alle fasce svantaggiate (anziani, disabili, minori disabili) nell'ambito del territorio del Polo Sociale di Casalgrande, attiva con l'Associazione i servizi di cui al testo di seguito riportato:

- trasporto, utilizzando mezzi propri dell'Associazione, per il raggiungimento di strutture socio-educative e socio-riabilitative concordate con il servizio sociale;
- trasporto, utilizzando mezzi propri dell'Associazione, per visite mediche e/o specialistiche;
- trasporti di anziani, adulti e minori non deambulanti, per la fruizione di servizi semiresidenziali e/o sanitari;
- trasporti per anziani, adulti e minori che necessitano, per motivazioni comprovate, di un trasporto in ambulanza per raggiungere uffici pubblici e privati per espletamento di pratiche urgenti.

I servizi di cui sopra saranno resi con piena disponibilità a collaborare con il Servizio Sociale dell'Unione per ogni emergenza e necessità, compatibile con le possibilità e le finalità indicate nello Statuto dell'Associazione. L'orario di servizio sarà valutato caso per caso.

ART. 2 - Contenuto e modalità dell'intervento dei volontari

L'Associazione s'impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Casalgrande, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Unione nelle persone delle Assistenti Sociali del Polo Sociale di Casalgrande, competenti per le aree anziani, adulti, disabili e minori e famiglie, e dall'Associazione nella persona del Presidente, predispongono i programmi operativi per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la realizzazione del sovraesposto progetto e per eventuali altri servizi di utilità dei cittadini bisognosi, l'Associazione utilizzerà mezzi propri adeguati al servizio da svolgere, ivi comprese tutte le spese di manutenzione, assicurazione e rifornimento necessarie.

Per la prestazione delle attività convenzionate si effettueranno trasporti per un massimo di km 17.500 annuali.

L'Associazione mette a disposizione i volontari, garantendo che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione si impegna a riqualificare ed aggiornare i volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 3 - Obblighi a carico dell'Associazione e dell'Unione

L'Associazione s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e s'impegna, inoltre, a fornire comunicazione immediata, al responsabile nominato dall'Unione, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici ed eventualmente visite sul posto e colloqui con i fruitori, incontri effettuati anche disgiuntamente.

ART. 4 - Assicurazione

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 11/08/1991.

Copia di tale polizza sarà consegnata al momento della firma della convenzione.

ART. 5 - Spese ammesse al rimborso

L'Unione si impegna a rimborsare all'Associazione un rimborso spese volto a coprire i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, così come dettagliato dall'Art. 2, si stima una spesa massima di € 21.000,00.

Il rimborso spese coprirà le seguenti macro voci:

Spese assicurative:

- oneri derivanti dalle polizze assicurative per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione;

Spese per automezzi

- assicurazioni, responsabilità civile mezzi per il servizio
- bollo automezzi utilizzati per il servizio
- carburanti
- manutenzione e pulizia degli automezzi
- altre spese

Spese per volontari e/o personale:

- rimborsi spese ai volontari impiegati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- spese per personale dipendente e/o compensi a collaborati, nei limiti previsti dalla normativa vigente e per le attività oggetto della Convenzione
- spese per la fornitura delle dotazioni previste (eventuali vestiario, tesserino di riconoscimento, ecc.) dei volontari impiegati
- spese per formazione e aggiornamento dei volontari impiegati

Altre Spese

- costi derivanti da eventuali acquisti di materiali necessari allo svolgimento delle attività in

convenzione

- altre spese per il servizio, purché inequivocabilmente riconducibili al servizio stesso

Spese generali:

- spese generali imputabili al funzionamento del servizio, quali a titolo esemplificativo utenze, utilizzo della sede, cancelleria, attrezzature d'ufficio, nella misura imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

In ogni caso trattasi esclusivamente di rimborsi di spesa documentati e direttamente imputabili alla presente Convenzione.

Le parti danno atto che i rimborsi spesa spettanti all'Associazione sono fuori dal campo di applicazione IVA, in virtù di quanto previsto dall'art. 15 del DPR 633/1972.

Trattandosi di rimborso a fronte di attività volontaristica svolta senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, l'erogazione di tale rimborso non rientra nell'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

I rimborsi saranno effettuati dietro presentazione di apposita rendicontazione. A tal fine l'Associazione trasmette anche il resoconto totale dei trasporti (numero tratte e numero chilometri) svolti nel mese precedente, suddivisi per tipologia di trasporto.

Per i residenti che usufruiscono del trasporto indicati dall'Unione, l'Associazione potrà richiedere direttamente il rimborso della quota a loro carico, applicando una tariffazione massima prevista dalla Delibera della Giunta dell'Unione n. 11 del 11/02/2020:

Giornate mensili di attivazione del servizio	Costo applicato alle famiglie
1 – 5	€ 8,18
6 – 11	€ 16,35
12 – 17	€ 24,53
18 – 22 (o più)	€ 32,70

L'Unione provvederà a rimborsare le somme sulla scorta di rendiconti mensili che verranno inviati dall'Associazione al Servizio Sociale Unificato – Polo di Casalgrande che provvederà a liquidare previa verifica di regolarità della documentazione trasmessa.

L'Unione si riserva la possibilità di indicare famiglie indigenti per le quali, per la valutazione tecnica effettuata dall'assistente sociale, non è possibile la corresponsione del corrispettivo, che l'Associazione potrà richiedere a rimborso dall'Unione stessa, specificando il dettaglio nella rendicontazione periodica.

Se nel corso dell'anno si dovesse verificare una richiesta di servizio (ampliamento o diminuzione km o ampliamento o diminuzione n. trasporti) superiore o inferiore a quella ipotizzata dalla convenzione, l'Unione potrà richiedere formalmente un'estensione, in caso di ampliamento delle attività, fino al limite massimo del 20% dell'importo di cui al comma 1.

In caso di diminuzione si procederà a liquidare le somme in base ai servizi effettivamente resi. L'Associazione si impegna e si obbliga ad aderire alla richiesta di variazione nelle prestazioni come

sopra indicato, alle stesse condizioni previste nella presente convenzione.

ART. 6 - Diritto alla partecipazione

Per rendere effettivo, nei confronti dell'Associazione contraente, il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Unione s'impegna ad interpellare l'Associazione in riferimento alle problematiche socio-assistenziali nelle sedi consultive e programmatiche previste dall'Unione.

ART. 7 - Relazione annuale

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, l'Associazione presenta all'Unione una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 8 - Durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione

La presente convenzione ha validità dal 10/02/2026 al 31/12/2026.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza, da parte dell'Associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa, fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 9 - Esenzione da bollo e da spese di registrazione

La presente convenzione, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 117/2017. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte inottemperante.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito (GDPR) l'Unione Tresinaro Secchia tratta i dati dell'Associazione "Ema Emilia Ambulanze" per le finalità previste ovvero attività di trasporto socio assistenziale, rivolto a persone anziane e/o disabili, autosufficienti e non, residenti nel territorio comunale di Casalgrande, verso strutture pubbliche e private e/o convenzionate che erogano servizi di cura o riabilitativi, da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria dell'affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento l'Associazione "Ema Emilia Ambulanze" potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a consulenza@entionline.it. L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente, oppure può essere richiesta scrivendo a consulenza@entionline.it oppure contattando l'Ente ai

propri recapiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a consulenza@entionline.it, oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente.

ART: 11 – Responsabile del trattamento

Il personale addetto all'intervento è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Appaltatore, in qualità di co-titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutela dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

I dati forniti dall'affidatario saranno trattati dall'Unione Tresinaro Secchia esclusivamente per finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto e della rendicontazione ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è l'Unione Tresinaro Secchia con sede legale in C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) nella persona del Presidente pro tempore dell'Unione Tresinaro Secchia, Fabrizio Corti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Unione Tresinaro Secchia

Il Dirigente del Servizio Sociale Unificato

Luca Benecchi

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 85/2005)

Per “Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze”, Casalgrande – Odv

Il Presidente

Giuseppe Macaluso

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 85/2005)